REGOLAMENTO (CEE) N. 1734/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1970

relativo a una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 38,

considerando che, in considerazione della situazione generale nel settore dello zucchero nella Comunità, è opportuno indire una gara comunitaria per l'esportazione di zucchero bianco,

considerando che le norme generali e le modalità della procedura di gara per la determinazione della restituzione all'esportazione per lo zucchero sono stati fissati nel regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 (4), nonché nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (5) ;

considerando che, per rendere possibile in modo continuo la conclusione di contratti di esportazione, è opportuno indire una gara permanente valida fino ad un termine da fissare ulteriormente e prevedere gare parziali a ritmo settimanale, per indire le quali non siano necessarie disposizioni comunitarie ;

considerando che, per semplificare la procedura amministrativa, è opportuno prevedere una quantità minima per le offerte ;

considerando che è necessario tener conto dei vari giorni festivi legali ai fini della determinazione della durata dei termini delle gare parziali ;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno indire la gara permanente prevista mediante un nuovo regolamento e porre termine alla procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1965/69 della Commissione, del 3 ottobre 1969, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero bianco (6), sospeso temporaneamente con regolamento (CEE) n. 788/70 (7) ;

considerando che, tenuto conto della situazione nel mercato dello zucchero, è opportuno prevedere un regime particolare per la durata di validità dei titoli d'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri indicono una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero bianco e procedono a gare parziali durante il periodo di validità della gara permanente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 766/68, a quelle del regolamento (CEE) n. 394/70 e alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 3

La gara permanente è valida fino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale

a) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ;*

b) scade alle ore 10.00 del primo mercoledì successivo al decimo giorno dopo quello di detta pubblicazione.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per quelle successive

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente ;

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.
(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 24.
(7) GU n. L 96 del 30. 4. 1970, pag. 23.

b) scade alle ore 10.00 del mercoledì della settimana successiva.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte non scade il mercoledì 4, 11 e 18 novembre 1970, bensì il martedì precedente tali giorni alle ore 10.00.

4. Nel periodo durante il quale in Italia è applicata l'ora detta « estiva » le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi s'intendono ritardate di 1 ora in detto Stato membro.

Articolo 5

Un'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 500 tonnellate.

Articolo 6

Le offerte presentate per una gara parziale vengono comunicate immediatamente dagli Stati membri alla Commissione.

Articolo 7

I titoli di esportazione rilasciati a seguito di una gara parziale sono validi dal giorno del loro rilascio fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nei quali sono stati rilasciati.

Tuttavia,

a) i titoli di esportazione rilasciati anteriormente al 15 ottobre 1970 sono validi solo per le esportazioni effettuate a decorrere da tale data, fino al 28 febbraio 1971 ;

b) la durata di validità dei titoli d'esportazione rilasciati in base a gare parziali per le quali offerte possono essere presentate dopo il 7 aprile 1971, è limitata al 30 settembre 1971.

Articolo 8

La gara permanente di cui al regolamento CEE) n. 1965/69 è chiusa.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI